



Atto del Presidente n. **153**

del 31/12/2020

Classificazione: 06-11-11 2020/6

Oggetto: CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "AMICI DEGLI ANIMALI ODV" PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA CARCASSE DI ANIMALI SELVATICI SU SUOLO PUBBLICO - REVOCA PRECEDENTE ATTO N. 121 DEL 27/11/2020 E APPROVAZIONE DI NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 avente ad oggetto "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" che all'art. 4, comma 6, stabilisce che "Le Regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà";

VISTA la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e ss.mm. avente ad oggetto "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" che agli artt. 26, comma 6 bis, e 62, comma 1 lett. g), dispone l'emanazione da parte della Regione di specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché il funzionamento degli appositi centri per il recupero degli animali selvatici;

VISTA la Legge regionale 30 luglio 2015, n.13, avente ad oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii, che all'art.40 stabilisce che:

"1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria e in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica che restano confermati alle Province ed alla Città metropolitana di Bologna";

VISTA la Legge regionale 6 novembre 2019, n.23 avente ad oggetto "Misure urgenti per la definizione di interventi da avviare nell'esercizio finanziario 2019" che all'art.10 stabilisce che:

"1. Dopo il comma 6 quinquies dell'art.26 della legge regionale 15 febbraio 1994, n.8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e l'esercizio dell'attività venatoria) è aggiunto il seguente:

6 sexies. La Città metropolitana di Bologna e le Province svolgono il coordinamento dell'attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del territorio di competenza, fatta salva l'applicazione della specifica normativa in materia sanitaria".

2. I criteri di riparto delle risorse trasferite annualmente per le finalità di cui all' articolo 26, comma 6 sexies, della legge regionale n. 8 del 1994 sono definiti nell'ambito delle convenzioni di cui all' articolo 3

della legge regionale 25 novembre 2016, n. 21 (Misure urgenti per la definizione di procedimenti riguardanti l'esercizio finanziario 2016.”;

VISTO l'art.4, rubricato “Finanziamento delle funzioni di vigilanza” della “Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, le Province e la Città Metropolitana di Bologna per l'esercizio delle funzioni regionali conferite e delle attività assegnate ai sensi della L.R. 13/2015 e successive modifiche e integrazioni”, approvata con Atto del Presidente n.181/2019, il quale stabilisce che:

“5. Dall'esercizio 2020 l'importo complessivo del finanziamento è incrementato di euro 300.000 da ripartire proporzionalmente tra le Province e la Città metropolitana sulla base della superficie agro-silvo pastorale, per lo svolgimento dell'attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del territorio di competenza, fatta salva l'applicazione della specifica normativa in materia sanitaria, così come stabilito dall'art. 40 della L.R. 13/2015, così come modificata e integrata dall'art. 9 della L.R. 23/2019”;

Visto l'Atto del Presidente n. 181 del 31/12/2019 avente ad oggetto “Approvazione della Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Ravenna per l'esercizio delle funzioni regionali conferite e delle attività assegnate ai sensi della L.R. 13/2015 e successive modifiche e integrazioni” che dispone, fra l'altro, quanto segue:

“DI APPROVARE la Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Ravenna per l'esercizio delle funzioni regionali conferite e delle attività assegnate ai sensi della L.R. 13/2015 e successive modifiche e integrazioni, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente Atto;

DI STABILIRE che la convenzione abbia efficacia giuridica dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2021;

(...)

DI RINVIARE a successivo atto del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti l'accertamento della somma dovuta alla Provincia da parte della Regione Emilia-Romagna a seguito di quanto disposto dalla convenzione allegata;”

RILEVATA la necessità di dare continuità al servizio di recupero tempestivo, trasporto e smaltimento delle carcasse di animali selvatici rinvenute su suolo pubblico nell'ambito del territorio di competenza, servizio da considerare essenziale sia sotto il profilo della sicurezza della circolazione stradale che della salute pubblica;

PRESO ATTO che la Provincia deve assolvere all'attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del territorio di competenza;

RILEVATO infine che al finanziamento del servizio previsto in Convenzione si provvederà interamente con quota parte del contributo regionale annualmente corrisposto alla Provincia di Ravenna ai sensi della “Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, le Province e la Città Metropolitana di Bologna per l'esercizio delle funzioni regionali conferite e delle attività assegnate ai sensi della L.R. 13/2015 e successive modifiche e integrazioni”, da corrispondere in relazione ai servizi resi;

TENUTO CONTO del provvedimento n.137 del 06/02/2020 con il quale si disponeva l'affidamento all'Associazione Volontariato “Amici degli animali ODV” per l'attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del territorio di competenza, perfezionato con rapporto contrattuale sottoscritto fra la Provincia di Ravenna e la succitata associazione in data 02/03/2020, con validità fino al 31 dicembre 2020;

VISTA la nota via email recapitata a questo Ente in data 24 novembre 2020 (P.G. 2020/29445) dall'Associazione Volontariato “Amici degli animali ODV”, con la quale la stessa ha manifestato la disponibilità a continuare la collaborazione con questa Provincia nell'attività di recupero di cui all'oggetto mediante la sottoscrizione di una apposita Convenzione;

VISTO il precedente Atto del Presidente n. 121 del 27/11/2020 avente ad oggetto “Convenzione tra la Provincia di Ravenna e l'Associazione di Volontariato "Amici degli Animali ODV" per il servizio di raccolta carcasse di animali selvatici su suolo pubblico - Approvazione schema”, con il quale, tra le altre cose, si disponeva di approvare lo schema di Convenzione in parola, come allegato al medesimo;

RITENUTO, a seguito di successiva concertazione tra le parti firmatarie della Convenzione, di modificare lo schema di convenzione già approvato col suddetto Atto del Presidente n. 121/2020 al fine di rendere il rapporto negoziale che ne discende maggiormente aderente alla natura di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale dell'Associazione "Amici degli Animali ODV", individuando così, inoltre, la modalità di corresponsione del compenso per i servizi resi nella forma del contributo a titolo di rimborso e prevedendo una durata triennale, anziché annuale, della validità della convenzione stessa;

RILEVATO quindi che risulta necessario procedere alla revoca del proprio precedente Atto n. 121/2020 e contestualmente approvare un nuovo schema di Convenzione con l'Associazione di Volontariato "Amici degli Animali ODV", come da allegato 1 al presente atto;

RICHIAMATO l'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, rubricato "Revoca del provvedimento, che prevede che "Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o(...), di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato (...);

VISTI:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del 19/12/2019 ad oggetto "D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022, ai sensi del D.LGS. n. 267/2000. Adozione";

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 41 del 19/12/2019 recante " D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022, ai sensi del D.LGS. 267/2000. Approvazione" e successive variazioni;

- l'Atto del Presidente della Provincia n. 2 del 14 gennaio 2020 ad oggetto: "Piano delle performance, Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020-2022 - Esercizio 2020 - Approvazione";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 concernente: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Risorse finanziarie, umane e reti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VERIFICATO che in merito al presente atto sussistono gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

1. DI REVOCARE , per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, il proprio precedente Atto n. 121 del 27/11/2020, evidenziando che dal medesimo non sono comunque derivati effetti ed obblighi fra le parti ;

2. DI APPROVARE, pertanto, il nuovo schema di Convenzione tra la Provincia di Ravenna e l'Associazione Volontariato "Amici degli animali ODV" per il servizio di raccolta carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del territorio di competenza, con validità dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, come da allegato 1 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

3. DI FARE FRONTE, in relazione al periodo di validità della citata convenzione, interamente con quota parte del contributo regionale annualmente corrisposto alla Provincia di Ravenna ai sensi della Convenzione sottoscritta con la Regione Emilia-Romagna, da corrispondere in relazione ai servizi resi;

4. DI RINVIARE alla comunicazione da parte della Regione Emilia-Romagna dell'ammontare del contributo spettante alla Provincia di Ravenna da iscrivere in bilancio per l'annualità 2021 a copertura del servizio in oggetto;

5. DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie Umane Reti, quale rappresentante della Provincia di Ravenna, a sottoscrivere la Convenzione allegata, con facoltà di apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendano necessarie in sede di sottoscrizione della Convenzione stessa;

6. DI DEMANDARE al servizio competente gli adempimenti relativi alla trasparenza, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. oltre che quelli relativi al perfezionamento della Convenzione stessa.

DA ATTO

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 61/2020".

DICHIARA

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di garantire la continuità nella erogazione del servizio di raccolta carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del territorio di competenza e addivenire quanto prima al perfezionamento della convenzione in oggetto.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e
ss.mm.ii.)


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____